**Premessa Normativa**

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 approvato dalla CIVIT con la delibera n. 77/2013 prevede, posizione mantenuta dalla Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” e dalla Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, quanto segue:

*“Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali.* ***Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d. lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001, ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012****, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190/ 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi” in alcuni casi, “alle amministrazioni pubbliche vigilanti e comunque essere pubblicati sul sito istituzionale” come integrazione del MOG.*”

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) rappresenta lo strumento attraverso il quale la società sistematizza e descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo.

In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo.

Il PTPCT fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenirlo, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze.

Per le attività individuate prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, oltre a obblighi di informazione nei confronti del Responsabile.

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI), costituiva un documento separato fino all’anno precedente, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Le misure del PTTI sono collegate, sotto l’indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal PTPCT.

A tal fine, il PTTI, dal 2017 diviene di norma una sezione del PTPC, come previsto dal D. Lgs. 97/2016 (che ha modificato e integrato il D. Lgs. 33/2013), il quale abroga il PTTI come documento separato del PTPC, integrandolo come sezione di quest’ultimo.

\* \* \* \* \*

**IL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il presente Piano indica le linee guida e le indicazioni operative generali che saranno successivamente rese analitiche con le quali il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, cui è stato affidato il controllo degli adempimenti di cui alle Legge 190/2012, intende operare al fine di definire, nell’ambito del triennio, una strategia di prevenzione volta allaprogressiva riduzione delle aree di rischio.

Il PTPC è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi e individuando un percorso virtuoso.

Il PTPCT deve affrontare l’analisi e la gestione del rischio corruttivo, a tale proposito sono state individuate le aree di competenza dell’amministrazione più esposte al rischio di corruzione effettuando i seguenti procedimenti:

- mappatura dei processi di ogni area;

- valutazione del rischio dei processi;

- interventi utili a ridurre la probabilità di rischio per ciascun processo, con l’indicazione per ognuno di essi della modalità, del responsabile, dei tempi di attuazione e degli indicatori.

Per effettuare le attività sopradette, la società si è dotata di un Modello Organizzativo di gestione ex Legge 231/2001, periodicamente aggiornato in relazione alle variazioni organizzative e quindi alle modifiche legislative sulle fattispecie di reato connesse, che prevede:

- la mappatura delle attività sensibili ovvero l’individuazione delle “attività a rischio” e dei “processi strumentali/funzionali” alla commissione dei reati e la loro conseguente proceduralizzazione;

- il costante monitoraggio delle attività indicate.

- la formazione necessaria a sviluppare la consapevolezza nei dipendenti, organi sociali, società di service, consulenti e partner;

- di una parte speciale per i reati, soggetta ad aggiornamento continuo e tempestivo.

Tale modello ha dato origine ad uno studio ed alla continua osservazione del sistema organizzativo, delle attività svolte dalla società, in particolare di quelle da monitorare con maggiore attenzione e con periodicità preordinate e legate al rischio insito in ciascun processo.

La mappatura delle attività è illustrata nella Gap Analysis, documento allegato e quindi parte integrante del Modello (pubblicata nella sezione Società Trasparente/Altri contenuti), e per ognuna di esse è indicato il flusso d’informazione da inviare e le tempistiche, il grado di rischio e la periodicità dei controlli.

Questo documento viene aggiornato periodicamente per adattarlo alle evoluzioni organizzative, alla variazione dei gradi di rischio a seguito dell’invio dei flussi e quindi a una migliora conoscenza della società da parte degli organi deputati al controllo.

Tale documento viene condiviso da ambedue i responsabili, ovvero dal RTPCT e dall’OdV.

Il PTPC 2017-19 è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30/01/2017

**Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

La persona incaricata a rivestire il ruolo di Responsabile alla prevenzione della corruzione e della trasparenza era il Prof. Roberto Giacinti, quale Organismo di Vigilanza.

Tuttavia a seguito delle precisazioni fornite con la determinazione n. 8 del luglio 2015 l’ANAC ha disposto l’obbligo che il RPC debba essere ritrovato all’interno della struttura e solitamente alla stessa persona è affidata il ruolo di Responsabile della trasparenza e integrità (RTI).

Per tale motivo il Consiglio di Amministrazione della società ha disposto la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), individuando quindi in un’unica figura il RPC e il RT, l’Ing. Cristiano Rebecchi con delibera del 29 dicembre 2015 verbale del Consiglio di Amministrazione n. 113, comunicata all’ANAC in data 8 gennaio 2016.

Successivamente il CdA con verbale n. 121 del 21 settembre 2016 revoca dal ruolo di RPCT il Direttore Generale Cristiano Rebecchi e contestualmente nomina il Dott. Francesco Pellizzi a ricoprire tale ruolo.

Nomina comunicata all’ANAC in data 07 ottobre 2016.

**Compiti**

Il RPCT provvede la verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione.

Il RPCT svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio di Amministrazione e all’OdV, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Inoltre provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza con scorrimento annuale, all’interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

Il RPCT inoltre controlla e assicura:

- la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dalla normativa;

- la non assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse;

- la normativa inerente la rotazione del personale, da adottare se presente una classe dirigenziale, nelle attività maggiormente a rischio o prevedere misure alternative che riducono il rischio di corruzione;

- l’individuazione delle aree di rischio inerenti la normativa sotto la sua vigilanza, conseguente la formalizzazione delle singole procedure;

- l’organizzazione delle attività di monitoraggio, definendo, in collaborazione con l’Odv, gli appositi flussi con reportistica standardizzata;

- la verifica della sussistenza di eventuali condizioni di inconferibilità e situazioni di incompatibilità in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali come disposto dal D. Lgs. 39/2013.

I controlli saranno svolti a campione con formalizzazione standardizzata delle comunicazioni e con frequenza predeterminata in relazione alle necessità di controllo come indicato nella Gap Analysis.

Il RPCT, ai sensi del c. 14 art. 1 L. 190/2012, ha predisposto, con atto proprio, la Relazione annuale la quale dimostra l’efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC, l’attività svolta dal Responsabile e lo stato di attuazione della materia in esame nella società.

Contestualmente, essa è stata pubblicata sul sito (sezione Società Trasparente/Altri contenuti) della società entro il termine del 16 gennaio 2017 (prorogato da ANAC rispetto al 15 dicembre 2016 come previsto dalla L. 190/2012).

**Informazione e formazione del personale**

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, SAS ha definito un programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire.

Il sistema di informazione e formazione è curato dall’OdV e dal RPCT.

In relazione alla comunicazione, la Società diffonde il Modello ed i suoi aggiornamenti nel contesto aziendale attraverso qualsiasi strumento ritenuto idoneo.

In ogni caso, l’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, alla legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013 e successive modificazioni, le prescrizioni del Modello adottato sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

**Codice Etico**

La Società ha adottato il Codice Etico al fine di:

- garantire un adeguato supporto interpretativo;

- prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.

**Tutela di chi segnala gli illeciti**

La Società si impegna a garantire la tutela di chi segnala gli illeciti come ricordato dalla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 la quale prevede tra i contenuti minimi del PTPC le misure di prevenzione in “tutela del dipendente che segnala illeciti”, richiamando le proprie linee guida in materia emanate con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015.

Le segnalazioni devono essere effettuate utilizzando l’apposita casella postale dell’RPCT [segnalazionirpct@serviziallastrada.it](mailto:segnalazionirpct@serviziallastrada.it) con ampia tutela del segnalante, che sarà adeguata agli adempimenti stabiliti dall’ANAC con le modalità così dette whistleblowing non appena prodotte dall’ANAC.

**\* \* \* \* \***

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA**

Gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013, successivamente integrato e modificato dal D. Lgs. 97/2016, sono assolti sul sito della società nella sezione “Società trasparente”.

SAS ha l’affidamento diretto alla gestione dei seguenti servizi pubblici del Comune di Firenze:

1. esecuzione della rimozione forzata e/o blocco dei veicoli nei casi previsti dalla legislazione vigente;
2. accettazione e custodia dei veicoli rimossi e gestione delle depositerie;
3. custodia di cose sequestrate e oggetti ritrovati ed attività connesse e affini;
4. gestione e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e di pericolo;
5. piccola manutenzione stradale sostitutiva o integrativa della segnaletica a pericolo;
6. manutenzione stradale e attività connesse alle alterazioni stradali;
7. gestione delle catene e delle transenne stradali che limitano il transito;
8. affissione e defissione pubblicità, installazione e manutenzione dei relativi supporti e spazi;
9. copertura, rimozione e custodia degli impianti pubblicitari abusivi;
10. attività finalizzate al mantenimento del decoro cittadino;
11. gestione di servizi connessi a mercati su area pubblica;
12. gestione del servizio bus turistici;
13. gestione della ZTL a tariffazione per bus turistici;
14. progettazione, gestione, manutenzione e controllo delle Zone a Sosta Controllata; tutte le attività affini e connesse ai servizi sopra elencati.

**Obiettivi strategici in materia di trasparenza**

Gli organi di vertice negli atti di indirizzo hanno dato massima importanza ai principi stabiliti da tutta la normativa di riferimento in materia di trasparenza.

L’ufficio coinvolto per l’individuazione del programma è la Direzione Generale.

La responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni è la dott.ssa Laura Fontanelli.

L’Organismo di Vigilanza opera con il RPCT sulla vigilanza dell’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

**L’accessibilità totale**

La trasparenza intesa come accessibilità totale attraverso lo strumento della pubblicazione delle informazioni inerenti gli andamenti gestionali è affidata dal Piano anticorruzione al Responsabile che svolge stabilmente una attività di controllo sugli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate con l’obbligo di segnalazione dei casi di mancato o ritardato adempimento.

Il Responsabile regolamenta i flussi informativi secondo le scadenze previste dalla legge attenendosi al principio di tempestività ovvero che la pubblicazione sia effettuata in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

Le informazioni e i documenti dovranno essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

Nella pubblicazione di dati e documenti sarà garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

**Obiettivi**

Oltre allo svolgimento delle sopramenzionate attività, sono obiettivi particolari:

- l’individuazione esatta delle procedure conseguenti la predisposizione di apposite deleghe che definendo ruoli, mansioni e responsabilità nell’ambito del processo sensibile;

- la predisposizione o l’aggiornamento dei regolamenti inerenti i processi aziendali;

- alla predisposizione delle azioni tese al miglioramento della gestione del rischio tramite l’affinamento della Gap Analisys.

**Accesso civico**

Il D. Lgs. 97/2016 ridisegna l’accesso civico con il c. 1 art. 3 “Modifiche all’art. 2 del D. Lgs. 33/2013 “Ambito soggettivo di applicazione” con il quale specifica che le disposizioni del D. Lgs. 33/2013 disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle PA e dagli altri soggetti indicati dal c. 2-bis, garantita tramite l’accesso civico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle PA e le modalità per la loro realizzazione.

Il D. Lgs. 97/2016 all’art. 6 riscrive l’art. 5 rubricato “Accesso civico a dati e documenti” del D. Lgs. 33/2013 e inserisce gli art. 5-bis e 5-ter.

La nuova versione prevede che l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle PA di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Per tale motivo, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle PA, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L’esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Il c. 5-bis aggiunto, disciplina le esclusioni ed i limiti all’accesso civico, in particolare, questo è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici.

Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 la richiesta di accesso civico è sottoposta ad alcuna limitazione relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

La legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT della Società.

Il RPCT si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione.

Nel caso in cui il Responsabile non dovesse ottemperare alla richiesta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti.

Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico sono delegate al RPCT ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso.

**Accesso Generalizzato**

Tutti i soggetti indicati nell’art. 2-*bis* del D. Lgs. n. 33/2013 a decorrere dal prossimo 23 dicembre dovranno assicurare l’effettivo esercizio da parte di “chiunque” del c.d. accesso generalizzato, equivalente a quello che nei sistemi anglosassoni è definito “*Freedom of information act*” (*F.O.I.A.*).

Questo nuovo istituto, che si aggiunge all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 1, del medesimo D. Lgs. 33/2013, ne rappresenta una forte implementazione, costituendo per l’ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana.

L’ANAC, nello Schema di linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti del nuovo accesso generalizzato, afferma che il nuovo accesso civico è da ritenersi sicuramente compatibile per i soggetti di cui al c. 2 e 3 art. 2-bis D. Lgs. 33/2013, tenuto conto che l’attività svolta da tali soggetti è volta alla cura degli interessi pubblici.

Piuttosto, per i medesimi soggetti, “il criterio della compatibilità va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente.

Diversamente si avrebbe un’applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all’interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all’obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti”.

Ad oggi nel nostro ordinamento convivono tre forme di accesso:

- l’accesso di cui alla legge n. 241/1990 (art. 5, comma 11, D. Lgs. n. 33/2013);

- l’accesso civico di cui all’art. 5, comma 1, introdotto dal D. Lgs. n. 33/2013 ante modifiche di cui al D. Lgs. n. 97/2016;

- l’accesso generalizzato, introdotto dal D. Lgs. n. 97/2016, art. 5, comma 2, che si aggiunge all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 1.

Le tre forme di accesso si basano su presupposti diversi.

L’accesso civico e l’accesso generalizzato, pur accumunati dalla possibilità di essere attivati da “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di un interesse concreto, diretto e attuale, si muovono su binari paralleli.

L’accesso civico si riferisce alla pubblicazione obbligatoria di categorie di documenti specificamente individuati dalle disposizioni normative contenute nel D. Lgs. 33/2013, agli obblighi che incombono sui soggetti obbligati alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di richiedere, senza limitazioni e senza necessità di motivazione, i documenti di cui sia stata omessa la pubblicazione.

Per far valere tale diritto occorre dunque poter riferire il documento richiesto ad una delle specifiche categorie individuate dal D. Lgs. n. 33/2013, dimostrando che il soggetto interessato non ha adempiuto all'obbligo di dare un'adeguata pubblicità.

L’accesso generalizzato, invece, è indipendente da obblighi di pubblicazione ed è espressione di una libertà che incontra nella tutela degli interessi pubblici e/o privati di cui all’art. 5-*bis*, commi 1 e 2 e nelle esclusioni disposte dall’art. 5-*bis*, comma 3, gli unici vincoli con cui lo stesso debba misurarsi, in un costante bilanciamento fra interesse pubblico alla *disclusure*, eccezioni assolute individuate dal legislatore ed eccezioni relative che obbligano ad un’attività valutativa caso per caso.

A differenza dell’accesso documentale di cui alla legge n. 241/90, dove l’istituto dell’accesso non può essere utilizzato per sottoporre l’amministrazione ad un controllo generalizzato, il nuovo accesso è volto, come si legge nel testo normativo, a “*favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche*”.

Oggetto dell’accesso generalizzato sono i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

Possono essere oggetto di accesso anche le informazioni (dunque non solo dati e documenti) detenute dalle P.A. e dagli altri soggetti sopra richiamati, di cui al c. 2 e 3 art. 2-bis D. Lgs. 33/2013.

**Normativa sulla privacy**

Quanto poi al rapporto tra pubblicità dei dati e riservatezza, il nuovo art. 7-bis prevede una piena possibilità di diffusione, attraverso i siti web, dei dati di cui è obbligatoria la pubblicazione e relativi a: titolari di organi di indirizzo politico; titolari di uffici o incarichi di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico; dirigenti titolari degli organi amministrativi.

In sostanza, tutti i dati soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013 sono pienamente compatibili con la normativa sulla privacy: il Legislatore (art. 7- bis c. 1) ne autorizza pertanto la loro diffusione e pubblicazione.

Dunque, salvi i dati sensibili e giudiziari, tutelati dal D. Lgs. 196/2003, il Legislatore prevede un’autorizzazione generale alla diffusione e al trattamento, senza far passare le Amministrazioni attraverso le autorizzazioni dell’Autorità Garante dei dati personali.

Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra dipendente e Amministrazione, idonee a “rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, cioè i dati sensibili e supersensibili, disciplinati dall’art. 4 c. 1 lett. d) D. Lgs. 196/2003.

Quanto invece ai dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione non obbligatoria, l’art. 7-bis c. 3 ne afferma la piena compatibilità con la normativa sulla privacy, purché la pubblicazione nel sito web dell’Amministrazione avvenga nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 5-bis D. Lgs. 33/2013 e procedendo all’anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

**Accesso e Contatti**

In caso di necessità di accesso o per qualsiasi altro tipo di informazione si riporta l’elenco dei punti di contatto aziendali:

Segreteria: segreteria@serviziallastrada.it

RPCT: segnalazionirpct@serviziallastrada.it

Direttore Generale: Ing. Cristiano Rebecchi

Consiglieri di Amministrazione: Ing. Stefano Agresti, Presidente, Avv. Annalisa Parenti e dott. Fabio Norcini

Segreteria di Direzione: 0554040209

Ufficio acquisti e appalti: 0554040704\_0554040209

Servizi operativi:0554040601

Gestione procedure e sicurezza: 0554040280

Servizio qualità: 0554040280

Servizio amministrazione: 0554040218